

N. R.G. 1052/2020



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carlo Cardi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1052/2020**

con OGGETTO: **lesione personale**

promossa da:

██
██), con il patrocinio dell'avv. ██████████ ██████████ elettiva-
mente domiciliato in VIA ██████████ ██████████ 55100 LUCCA ITALIA presso il difensore avv.
██

ATTORE/I

contro

██ (C.F. ██████████ ██████████) con il patrocinio dell'avv. ██████████
██ elettivamente domiciliato in VIA ██████████ ██████████ 14 57126 LIVORNO
presso il difensore avv. ██████████ ██████████

CONVENUTO/I

La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 15/04/2021.

Per parte attrice:

A) In tesi Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno, accertata la violazione del contraddittorio verificatasi nel procedimento di arbitrato irrituale perizia contrattuale svoltosi in Livorno



tra [REDACTED] Ass.ni e [REDACTED] e conclusosi con la decisione arbitrale 11.2.2020, dichiarare l'annullamento della medesima decisione dichiarandola conseguentemente priva di validità ed efficacia. B) In ipotesi e in ogni caso dichiarare comunque la compensazione tra quanto spettante a titolo indennitario per polizza infortuni al Sig. [REDACTED] e l'importo risarcitorio già percepito da [REDACTED] s.p.a, escludendo la cumulabilità del risarcimento ricevuto con l'eventuale indennizzo di polizza spettante. C) Respingere la domanda riconvenzionale avversaria in quanto infondata in fatto e diritto. D) Con ogni conseguenziale pronuncia di ragione e legge e con vittoria di spese e onorari di causa e sentenza provvisoriamente esecutiva.

Per parte convenuta:

“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Livorno, disattesa ogni contraria istanza e per i motivi tutti sopra esposti e qui integralmente richiamati, in via principale nel merito, respingere la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare, preventivamente deducendo quanto già percepito dall'esponente da [REDACTED] la [REDACTED] e [REDACTED] S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in suo favore della somma di € 39.095,00, come risultante dalle valutazioni raggiunte in sede di perizia contrattuale e dalle condizioni di polizza sottoscritta tra le parti, nonché al rimborso delle spese sostenute pari a € 3.172,00, ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta congrua e di giustizia da codesto Ecc.mo Tribunale, oltre agli interessi maturati ai sensi dell'art 1284 comma 4 C.c.. Con vittoria di spese e competenze, oltre IVA e CPA come per legge

RAGIONI DELLA DECISIONE

I. Il giudizio, di natura documentale, che viene in decisione, si incentra principalmente sulla questione avente ad oggetto l'applicabilità all'istituto della perizia contrattuale della disposizione di cui all'art. 808 ter n. 5 c.p.c., dettata per l'arbitrato irrituale, cui parte attrice si richiama per impugnare, appunto per violazione del principio del contraddittorio, la decisione del collegio peritale nominato dalle parti secondo quanto previsto dall'assicurazione contro gli infortuni da loro (*rectius*, dal dante causa della società attrice e dal convenuto) stipulata (v. polizza n. 007 004083520 del 7.9.2017) a seguito dell'incidente stradale patito dal [REDACTED] il 13.4.2018; decisione invalida, nell'assunto attoreo, per avere il presidente di quel collegio omesso di instaurare il contraddittorio prima di acquisire i pareri scritti richiesti a due specialisti consultati, vale a dire non essendo stata prevista l'interlocuzione tra questi ultimi e il consulente indicato dall'arbitro nominato dalla [REDACTED]



Parte attrice sostiene che la perizia contrattuale sia una particolare fattispecie di arbitrato ir-rituale, cui pertanto va applicata la norma, di natura imperativa, che impone il rispetto del contraddittorio in *“qualsivoglia risoluzione di contenzioso”*.

Parte convenuta evidenzia la diversità dei due istituti, che *“non vi è alcuna disposizione – legale o convenzionale – che dispon(ga) la necessità della presenza in contraddittorio di ausiliari degli altri arbitri”*, sostiene che *“le conclusioni cui è giunto il terzo arbitro sono state raggiunte in pienezza di contraddittorio con i colleghi...le valutazioni del collegio sono state costantemente sottoposte allo scrutinio dei tre componenti”*, e che pertanto la doglianza dell'arbitro nominato dalla ██████████ richiamate dalla sua difesa, *“non incide sulla formazione della volontà collegiale, posto che solo la suddetta dott.ssa era parte del collegio e solo la sua presenza era necessaria, in uno con quella dei suoi colleghi, nel corso dello svolgimento delle operazioni peritali, circostanza che è sempre stata garantita.”*

La domanda non trova accoglimento.

E' sufficiente a tal fine richiamare la motivazione dell'ordinanza n. 28511 dell'8.11.2018 della Corte di Cassazione, Sezione III (il principio di diritto è il seguente: quando le *“parti di un contratto di assicurazione affidino ad un terzo l'incarico di esprimere una valutazione tecnica sull'entità delle conseguenze di un evento, al quale è collegata l'erogazione dell'indennizzo, impegnandosi a considerare tale valutazione come reciprocamente vincolante ed escludendo dai poteri del terzo la soluzione delle questioni attinenti alla validità ed efficacia della garanzia assicurativa, il relativo patto esula sia dall'arbitraggio che dall'arbitrato (rituale od irrituale) ed integra piuttosto una perizia contrattuale, atteso che viene negoziabilmente conferito al terzo, non già il compito di definire le contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine al rapporto giuridico ma la semplice formulazione di un apprezzamento tecnico che esse si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva; pertanto non sono applicabili le norme relative all'arbitrato, restando impugnabile la perizia contrattuale per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale (errore, dolo, violenza, incapacità delle parti).*



Insegna la Corte:

“la perizia contrattuale rappresenta quindi una fattispecie a formazione progressiva, costituita: a) dal patto (normalmente una clausola contrattuale) in base al quale le parti prevedono che determinate questioni tecniche, che possano insorgere nell'esecuzione del contratto (o, più in generale, nello svolgimento di un rapporto giuridico) vengano risolte e decise da uno o più soggetti muniti di specifiche conoscenze tecnicoscientifiche, nonché b) dalla relazione peritale, cioè dall'atto (che le parti si impegnano a considerare vincolante, fatta salva la facoltà di impugnazione per uno dei motivi espressamente previsti) con il quale i periti risolvono il contrasto tecnico insorto tra le parti. Quest'ultime, dunque, mediante un atto negoziale legittimano l'espletamento di un accertamento, che viene effettuato da terzi ma che comunque è riconducibile alla loro volontà.

Dunque, la perizia contrattuale - come interpretata da questa Corte (cfr., tra le tante, Sez. 3, Sentenza n. 10023 del 12/05/2005, Rv. 581310 - 01; Sentenza n. 1721 del 18/02/1998, Rv. 512751 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 3791 del 30/03/1995, Rv. 491541 - 01) - è istituto affine, ma nel contempo diverso dall'arbitraggio (previsto dall'art. 1349 c.c.) e dall'arbitrato (previsto dagli artt. 806 e ss. c. p.c.).

E' istituto affine all'arbitraggio, in quanto ha in comune con quest'ultimo il fatto di rientrare tra le fonti di integrazione del contratto: anche l'accertamento tecnico del terzo, come quello dell'arbitratore, è destinato a costituire la base per la determinazione di un elemento del contratto concluso, ma ancora non completo, in modo da consentire l'individuazione del bene oggetto della prestazione, ed è vincolante per i mandanti, in virtù del comune impegno assunto dalle parti che conferiscono l'incarico. Tuttavia, si distingue dall'arbitraggio sotto un duplice profilo. In primo luogo, il terzo, nell'arbitraggio, svolge la sua attività secondo il criterio dell'equo apprezzamento ovvero del suo mero arbitrio, mentre, nella perizia contrattuale, deve conformarsi soltanto alle regole tecnico scientifiche del proprio settore di competenza. Inoltre, diversa è la tutela esperibile per ciascuno dei due istituti; per l'arbitraggio, l'art. 1349 prevede una tutela tipica (Sez. I, Sentenza n. 4931 del 16/05/1998, Rv. 515514 - 01): l'impugnazione per manifesta erroneità o iniquità della de-



terminazione del terzo (nel caso di arbitraggio rimesso all'equo apprezzamento) ovvero per malafede del terzo (nel caso di arbitraggio rimesso al mero arbitrio). Tale rimedio è circoscritto all'arbitraggio, che presuppone l'esercizio di una valutazione discrezionale, ma è inconciliabile con l'attività strettamente tecnica dell'arbitratore-perito, che può essere solo esatta o inesatta (Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 30/06/2005, Rv. 582573 - 01). Il sistema delle impugnazioni esperibili nei confronti della determinazione dell'arbitratore-perito, quindi, va desunto esclusivamente dalle regole generali del codice civile che determinano le cause di invalidità dei negozi giuridici. La perizia contrattuale potrà quindi essere impugnata per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale (errore, violenza, dolo, incapacità delle parti).

La perizia contrattuale è poi istituito affine rispetto all'arbitrato irrituale, in quanto anche con la perizia contrattuale può essere conseguito il risultato di dirimere una controversia in forma negoziale, ogni qual volta la stessa abbia ad oggetto una determinata questione tecnica (Sez. 2, Sentenza n. 3791 del 30/03/1995, Rv. 491541 - 01). Tuttavia, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 10705 del 10/05/2007, Rv. 596994 - 01), la perizia contrattuale si distingue dall'arbitrato irrituale. In primo luogo, diversi sono i poteri del terzo: questi, nell'arbitrato (come d'altronde nell'arbitraggio), è autore di una determinazione volitiva e discrezionale (e, dunque, di una determinazione di volontà, caratterizzata da libertà di giudizio), mentre, nella perizia contrattuale, è autore di un mero accertamento tecnico (e, dunque, di una dichiarazione di scienza, caratterizzata da discrezionalità tecnica). Inoltre, il terzo, nell'arbitrato irrituale, è chiamato a comporre un contrasto giuridico, che concerne il rapporto nel suo complesso, mentre, nella perizia contrattuale, è chiamato a comporre una o più questioni di fatto, il cui accertamento richiede il possesso di specifica competenza tecnica.”

Pertanto, nel caso in cui le parti di un contratto di assicurazione demandino a un collegio arbitrale l'incarico di esprimere un apprezzamento tecnico sulla entità delle conseguenze di un evento, al quale è collegata la prestazione di un indennizzo, impegnandosi a considerare tale apprezzamento come reciprocamente vincolante ed escludano dai poteri del terzo la soluzione delle questioni attinenti alla validità ed operatività della garanzia assicurativa, il relativo patto esula dall'ambito dell'arbitrato, configurandosi, piuttosto, quale perizia contrattuale, che per sua natura vale soltanto ad accertare tra le parti un dato tecnico, ma non la



sussistenza o meno del diritto; in tal caso viene negoziabilmente conferita al collegio non già la composizione di contestazioni insorte o che possano insorgere in ordine al rapporto giuridico, bensì la sola formulazione di un apprezzamento tecnico, che le parti si impegnano ad accettare come espressione della loro determinazione volitiva. Ne consegue l'inapplicabilità dei principi normativi riferibili all'arbitrato, e, appunto, l'annullabilità della pronuncia solo nel caso di *“vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale (errore, violenza, dolo, incapacità delle parti)”*.

Si consideri, a conferma, che la stessa previsione di polizza richiamata (art. 5.4 CGA) stabilisce che *“le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali”*.

Per le indicate ragioni, la domanda non trova accoglimento.

II. E' cessata la materia del contendere in relazione alla domanda subordinata di accertamento proposta dall'attore, avendo parte convenuta premesso logicamente alla domanda riconvenzionale il riconoscimento del principio indennitario e pertanto la non cumulabilità di risarcimento del danno (conseguito dall'assicuratore del veicolo sul quale il [REDACTED] era trasportato).

III. La domanda riconvenzionale, avente ad oggetto

a) la condanna al differenziale tra la somma spettante secondo polizza per l'invalidità permanente accertata dal collegio peritale (in questo caso, la percentuale da liquidare computata sulla somma dovuta per l'invalidità permanente totale, stabilita in € 400.000,00, è pari a quella di invalidità permanente accertata, pari al 30%: v. art. 2.5 CGA, pag. 12/25), vale a dire la somma di € 120.000,00, e quella percepita dalla assicurazione del veicolo sul quale il [REDACTED] era trasportato (€ 80.905,00), nonché

b) la condanna al rimborso delle *“spese sostenute”* pari a € 3.172,00,

domanda contestata da parte della [REDACTED] trova accoglimento per la prima parte, non per la seconda.

Invero, la somma dovuta per l'accertata invalidità permanente determinata dal collegio è stata computata secondo polizza (v. sopra), mentre non sono coperte dalla polizza *“spese”*



diverse da quelle “*sanitarie*”; e in questo caso il [REDACTED] fa valere, con la domanda sub b), le “*competenze per assistenza stragiudiziale, compresa la fase di mediazione*” indicate nel progetto di notula emesso dall’avv. [REDACTED] (doc. 7).

La somma dovuta ammonta pertanto a $(120.000 - 80.905,00 =) 39.095,00$. Su tale importo sono dovuti gli interessi legali (art. 1284, IV cod. civ.) dalla domanda al saldo.

IV. Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, e comprendono gli esborsi dell’ esposito procedimento di mediazione (doc.2).

P.Q.M.

Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

- 1) rigetta la prima domanda di parte attrice e dichiara la cessazione della materia del contendere sulla seconda;
- 2) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna la [REDACTED] S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di [REDACTED] per le causali di cui in motivazione, della somma di € 39.095,00, oltre agli interessi maturati ai sensi dell’art 1284 comma 4 C.c.;
- 3) condanna la [REDACTED] S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare in favore di [REDACTED] le spese processuali, che liquida in € 1.620,00 per la fase di studio della controversia, € 1.147,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.000,00 per la fase istruttoria ed € 2.767,00 per la fase decisoria, oltre 15% spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, esborsi relativi al procedimento di mediazione, CPA e I.V.A..

Così deciso in data 12 luglio 2021 dal Tribunale di Livorno

IL GIUDICE
dott. Carlo Cardì